



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 75 del 29/05/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2015, n. 697

Cont. n. 915/14/DL Dott.ssa F.S.A. altri c/Regione Puglia altri. Tribunale Civile di Roma. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, avv. Ulisse Corea.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, titolare di Alta Professionalità e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione, ritualmente notificato, le dott.sse F.S.A., C.G., G.V., I.M.G., I.P.A., L.C.F., M.S., R.G., R.I., R.T., R.M.R., M.M., R.I., citavano in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Miur, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Regione Puglia, la Regione Marche, la Regione Emilia Romagna, l'Università degli Studi di Bari, l'Università Politecnica delle Marche, l'Università degli Studi di Bologna, l'Università degli Studi di Parma, perché l'Ill.mo giudice adito:

a) accertasse e dichiarasse l'inadempimento dello Stato Italiano per il tardivo e/o inadeguato recepimento, nel proprio Ordinamento Nazionale, della Direttiva 93/16/CEE e/o della Direttiva 82/76/CEE, in ordine all'attuazione del principio dell'adeguata remunerazione, ritenendo che, solo a seguito dell'adozione dei D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007, lo Stato Italiano abbia correttamente trasposto le due direttive e, per l'effetto, accertasse e dichiarasse il diritto delle attrici al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza, e condannasse la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento del risarcimento dei danni in favore delle attrici, per ogni loro anno di specializzazione medica rientrante nel periodo 1993-2006, da commisurarsi nella differenza tra quanto esse avrebbero percepito annualmente a titolo di borsa di studio, se la disciplina di cui all'art. 6 lgs. 257/1991 fosse stata interamente applicata e la somma realmente percepita annualmente, ovvero da commisurarsi in euro 18.400,00 per ogni anno di interesse, ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia;

b) accertasse e dichiarasse l'illegittimità del mancato adeguamento delle borse di studio di cui in causa in relazione alla rideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dal C.C.N.L. del S.S.N. dei medici neoassunti, ex art. 6 D.Lgs. 257/1991, per ogni loro anno di specializzazione medica rientrante nel periodo 1993-2006 e, per l'effetto, condannasse le parti convenute, in solido tra di loro, o ciascuna per le somme di sua competenza, al pagamento delle conseguenti differenze retributive dovute a tale titolo dalle attrici;

l'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità della Regione Puglia, Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica, con nota prot. AOO_151 - 0011495 del 20.10.2014, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio per il contenzioso di cui all'oggetto;

attesa l'infondatezza della domanda, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente del 27.01.2015, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Ulisse Corea, del foro di Roma, al fine di costituirsi nel prefato giudizio;

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

VALORE DELLA CAUSA: Indeterminabile

SETTORE DI SPESA: Sanità

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pari ad euro 3.150,00 (di cui € 840,00 per studio della controversia, € 420,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria, €. 1.050,00 per fase decisoria) per compenso professionale, oltre le spese vive documentate, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'avv. Ulisse Corea, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari a complessivi €. 1.199,01, comprensivo di IVA e CPA;

al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4- lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento e del Coordinatore dell'Avvocatura

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel predetto giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma in epigrafe indicato;

- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Ulisse Corea del Foro di Roma;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
